

WEBINAR ECM SITOX

Tavolo di Lavoro Prodotti fitosanitari

EVENTI FORMATIVI PER LA

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

FITOSANITARI

7 e 9 aprile 2021 Ore 14.00-17.00

Controlli REACH/CLP riguardanti anche i prodotti fitosanitari

Luigia Scimonelli



Sommario

- Premessa
- Alcuni elementi Framework sicurezza chimica (REACH e CLP)
- II controllo Armonizzato REACH/CLP
- Trend attività di controllo in Italia
- Elementi del PNC2021
- Conclusioni

Premessa - Fitosanitari e REACH

I prodotti fitosanitari **non** sono esclusi da campo di applicazione del reg. REACH, ma:

Sostanze considerate registrate

Articolo 15

Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e biocidi

1. Le sostanze attive e sostanze coformulanti fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari e incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹) o nel regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (²), nel regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione (³), nel regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (⁴) o nella decisione 2003/565/CE della Commissione (⁵) e ogni sostanza per la quale è stata presa una decisione della Commissione sulla completezza del fascicolo a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE sono considerate registrate e la registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o dell'importazione per l'uso in quanto prodotto fitosanitario e quindi come rispondenti alle

Scopo dell'autorizzazione REACH Articolo 56

Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:

- Non sia autorizzata
- Non sia esente
- O in attesa della decisione di autorizzazione se presentata nei tempi dovuti
- O la sunset date non è trascorsa

• • •

- I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti usi di sostanze:
- a) gli usi in prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 91/414/CEE;

Premessa - Fitosanitari e CLP

I prodotti fitosanitari <u>non</u> sono esclusi da campo di applicazione del reg. CLP (→class/etichetta/imballaggio/art 45 BD CAV e UFI)

Sostanze e miscele che rientrano nel campo di applicazione del reg PPPR devono riportare gli elementi dell'etichettatura CLP come appropriato.



ALLEGATO II

PARTE 4: <u>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</u> RELATIVE ALL'ETI-CHETTATURA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Fatte salve le informazioni prescritte dall'articolo 16 della direttiva 91/414/CEE e dall'allegato V della medesima, l'etichetta dei prodotti fitosanitari oggetto della direttiva 91/414/CEC reca anche la seguente dicitura:

EUH401 — «Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso».


Info Esenzione: l'etichettatura di imballaggi solubili monouso < 25 ml: Gli elementi dell'etichetta CLP possono essere omessi a condizione che l'imballaggio sia monouso e sia contenuto all'interno di una confezione esterna che rechi tutti gli elementi dell'etichetta richiesti dal CLP. ATTENZIONE Questa esenzione non si applica a sostanze e miscele che rientrano nell'ambito di applicazione del reg. PPPR

Sicurezza chimica "framework" nazionale (REACH - CLP)

- Accordo 181/CSR del 29.10.2009 rete dei controlli (così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017),
- Accordo 88/CSR del 7.5.2015 rete dei laboratori per i controlli
- Decreti sanzionatori REACH (133/2009)
- Decreto sanzioni CLP (186/2011, e smi)
- Piani Nazionali Annuali di Controllo annuali (dal 2011) e conseguenti PRC annuali :
 PNC2021 adottato il 15 marzo 2021
- Linee Guida per la conduzione dei controlli REACH e CLP (adottate 18.09.2019)
- DPCM 12 gennaio 2017 (GU 18 marzo 2017, n.65) aggiornamento dei Livelli Essenziali Assistenza e <u>Nuovo Sistema di Garanzia NSG-LEA (v. Indicatore P08Z</u> «Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)».
- PNP e conseguenti PRP → PNP 2020-2025 (adottato il 6 agosto 2020)
- Progetto cooperazione con dogane in fase di elaborazione 2021-2023 (già sperimentato nel 2019)

Armonizzazione dei controlli REACH/CLP in EU e in IT (1)

L'ECHA (Forum): progetti di enforcement che permettono di acquisire una metodologia di lavoro comune fra tutti gli Stati Membri ✓ progetti REF (ReachEnForce) ✓ progetti pilota.




Armonizzazione dei controlli REACH/CLP in EU e in IT (2)

In Italia le indicazioni del Forum dell'ECHA confluiscono nei piani nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici (PNC), alla cui elaborazione partecipano Ministero della salute (DI 22.11.2007) e Gruppo Tecnico interregionale REACH del CIP






Trend dei controlli documentali e analitici 2011-2019



Piani e Rendicontazioni:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2 6.jsp?lingua=italiano&id=2525&area= Sicurezza chimica&menu=reach

Trend imprese controllate 2011-2019



Controlli REACH e CLP



Ministero della Salute ;

Piano Nazionale delle Attività di Controllosui Prodotti Chimici¶ Anno 2021¶

15 marzo 2021

Alcuni INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (REACH-CLP)

- a. Le tecniche di controllo per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate nell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR),
- b. Tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di **esami documentali pre- e post- l'attività in campo**.
- c. Per produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- d. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle **autodichiarazioni** del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di cui all'Accordo SR del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante la rete dei laboratori REACH/CLP.
- g. Sono state avviate anche i controllo concernenti delle vendite on-line
- h. È possibile eseguire attività di controllo **effettuate in remoto con videoconferenza**, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale.

Target prioritari 2021 per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

Settore-□	NACE :	Matrici/prodotti □	Ħ
Commercio di prodotti del tabacco a	46.17; 46.35; 47.11 □	Liquidi di carica per sigaretta elettronica :	Ħ
Colle-e-adesivi □	20.52;·¶	Colle-e-adesivi∵	Ħ
	20.3;¶		
	25.23-□		
Prodotti chimici utilizzati come	20-¤	Solventi (svernincianti, ecc.) □	Ħ
solventi∵			
Fabbricazione e commercio di	20.2.□	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti □	п
prodotti chimici per agricoltura □			
Vernici∵	20.3 □	Vernici≎	Ħ
Attività di servizi personali:	96.02;·96.09¤	Tatuaggi□	Ħ



Tipologia dei controlli REACH/CLP



Documentali

Analitici

Tipologia controlli documentali REACH

	Obblighi	Metodologia Armonizzata a livello EU	
	Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7	
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SiA	
	Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - art.25, 26, 30)		
controlli REACH	Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di	REF-2 e REF- 5	
documentali	approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-8	
	Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH-		
	 SDS (coerenza fra sezioni, corrett Verifica Informazioni a valle quando SDS non 	,	
	• informazioni che dal basso devono essere con	· · ·	nonte
	 SDS a disposizione dei lavorat conservare le informazioni (10a) 		
	Verifida acgii opoligrii di restrizione salla pase della accamentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, art. 67)	REF-8	

Tipologia controlli documentali CLP

	Ob	bblighi		Metodologia Armonizzata a Iivello EU
	Verifica degli obblighi di classificazione (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 8, art. 10, 11, 12 e 15 del CLP)			REF-6
	Verifica degli <mark>obblighi di inform</mark> (art.5, 6, 8 e 49 del CLP)	azione su sostanze e m	iscele	REF-6
	I service de granda de la companya d		conservare le mazioni (10anni)	
I (Antrolli	Verifica degli <mark>obblighi di etiche</mark> t 24,25, 28, 29, 30, 31 e 32 del 0		17, 18,	REF-6
documentali	Verifica degli <mark>obblighi di im</mark> SE	ECTION 10: Stability and ECTION 11: Toxicologica	chemical reactivit	l properties y tion
	Verifica degli obblighi di comur miscele pericolose (art. 45 del			x i CAV
	Verifica degli <mark>obblighi di pubbli</mark>	cità (articolo 48.1, 48.2 d	del CLP)	pilota vendite on-line , REF-8

Tipologia controlli analitici REACH



Controlli REACH analitici	Obblighi	Metodologia Armonizzata a livello EU
	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	pilota autorizzazione
	Varifica dagli abblighi di rastriziona	REF-4
	Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-8
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SiA
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2 e REF-5

Riguarda la sezione 3 - composizione

Tipologia controlli analitici CLP



Controlli CLP	Obblighi	Metodologia Armonizzata a livello EU
analitici	Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6

Conclusioni

Raccomandazioni per le imprese:

- Il contenuto della scheda di sicurezza (in particolare sezione 2,3, 9, 10 11, 12) deve essere coerente con l' «etichetta autorizzata» del ministero della salute
- Aggiorna la SDS se non è coerente con l'etichetta autorizzata
- Helpdesk REACH (MiSE) e (Sportelli Informativi territoriali)
- Helpdesk CLP (CSC-ISS)

Grazie per l'attenzione

Per ulteriori informazioni I.scimonelli-esterno@sanita.it